

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Direktor na Agentsia «Mitnitsi»

Convenuta: Biovet AD

Dispositivo

L'articolo 27, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, deve essere interpretato nel senso che l'obbligo di esenzione previsto da tale disposizione si applica all'alcol etilico utilizzato da un'impresa per pulire o disinfettare del materiale e dei locali che servono alla fabbricazione di medicinali.

⁽¹⁾ GU C 303 dell'8.9.2014.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Helsingin hovioikeus — Finlandia) — Nike European Operations Netherlands BV/ Sportland Oy, in liquidazione

(Causa C-310/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Articoli 4 e 13 — Procedura di insolvenza — Atti pregiudizievoli — Azione diretta alla restituzione dei pagamenti effettuati prima della data d'apertura della procedura di insolvenza — Legge dello Stato membro di apertura della procedura di insolvenza — Legge di un altro Stato membro che disciplina l'atto in questione — Legge che non consente, «nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo» — Onere della prova)

(2015/C 406/10)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Helsingin hovioikeus

Parti

Ricorrente: Nike European Operations Netherlands BV

Convenuta: Sportland Oy, in liquidazione

Dispositivo

- 1) L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che la sua applicazione è assoggettata alla condizione che l'atto in questione non possa essere impugnato sul fondamento della legge applicabile a tale atto (*lex causae*), tenuto conto di tutte le circostanze della fattispecie.
- 2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 e nell'ipotesi in cui il resistente in un'azione di nullità, annullamento o inopponibilità sollevi una disposizione della legge applicabile a tale atto (*lex causae*) secondo cui detto atto è impugnabile unicamente nelle circostanze previste da tale disposizione, incombe a questo resistente eccepire l'assenza di tali circostanze e produrne la prova.

- 3) L'articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che i termini «non consente (...)» di impugnare tale atto con alcun mezzo» si riferiscono, oltre che alle disposizioni della legge applicabile a tale atto (*lex causae*) applicabili in materia di insolvenza, al complesso delle disposizioni e dei principi generali di tale legge.
- 4) L'articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che il resistente in un'azione di nullità, annullamento o inopponibilità di un atto deve dimostrare che la legge applicabile a tale atto (*lex causae*), nella sua interezza, non consente di contestare il citato atto. Il giudice nazionale investito di tale azione può decidere che è al ricorrente che incombe produrre la prova dell'esistenza di una disposizione o principio di tale legge in forza di cui l'atto può essere impugnato solo laddove detto giudice consideri che il resistente, in un primo tempo, ha effettivamente dimostrato, alla luce delle norme abitualmente applicabili nel suo diritto processuale nazionale, che l'atto in parola, in forza della stessa legge, non è impugnabile.

⁽¹⁾ GU C 292 dell'1.9.2014.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social nº2 de Terrassa — Spagna) — Juan Miguel Iglesias Gutiérrez (C-352/14), Elisabet Rion Bea (C-353/14)/Bankia SA, Sección Sindical UGT, Sección Sindical CCOO, Sección Sindical ACCAM, Sección Sindical CSICA, Sección Sindical SATE, Fondo de Garantía Salarial

(Cause riunite C-352/14 e C-353/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Articoli 107 TFUE e 108 TFUE — Crisi finanziaria — Aiuti al settore finanziario — Compatibilità di un aiuto con il mercato interno — Decisione della Commissione europea — Istituto finanziario sottoposto a processo di ristrutturazione — Licenziamento di un lavoratore — Normativa nazionale relativa all'importo degli indennizzi in caso di licenziamento)

(2015/C 406/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social nº2 de Terrassa

Parti

Ricorrenti: Juan Miguel Iglesias Gutiérrez (C-352/14), Elisabet Rion Bea (C-353/14)

Convenuti: Bankia SA, Sección Sindical UGT, Sección Sindical CCOO, Sección Sindical ACCAM, Sección Sindical CSICA, Sección Sindical SATE, Fondo de Garantía Salarial

Dispositivo

La decisione C(2012) 8764 final della Commissione, del 28 novembre 2012, relativa all'aiuto concesso dalle autorità spagnole per la ristrutturazione e la ricapitalizzazione del gruppo BFA, nonché gli articoli 107 TFUE e 108 TFUE, sui quali si fonda tale decisione, non ostano all'applicazione, nell'ambito di una controversia relativa a un licenziamento collettivo rientrante nel campo di applicazione di detta decisione, di una normativa nazionale che fissi in un importo superiore al minimo legale l'ammontare degli indennizzi dovuti a un lavoratore qualora il suo licenziamento sia dichiarato illegittimo.

⁽¹⁾ GU C 339 del 29.9.2014.